REGOLAMENTO (CEE) N. 1490/85 DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 1985

che fissa le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo e del prezzo d'intervento dei semi di girasole per la campagna di commercializzazione 1985/1986

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo da regolamento (CEE) n. 231/85 (2), in particolare l'articolo 25,

vista la proposta della Commissione (3),

considerando che, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento n. 136/66/CEE, occorre fissare, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, l'importo di cui sono maggiorati mensilmente a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento dei semi di girasole e stabilire il numero di mesi durante i quali sono applicate le suddette maggiorazioni; che tale ammontare deve essere identico per i due prezzi;

considerando che dette maggiorazioni, uguali per ciascun mese, devono essere fissate tenendo conto delle spese medie di immagazzinamento e di interessi accertate nella Comunità; che occorre stabilire le spese medie di immagazzinamento in base al costo di magazzinaggio dei semi in locali adeguati ed ai costi di manutenzione necessari per la loro buona conservazione; che gli interessi possono essere calcolati sulla base del saggio considerato normale per le regioni produttrici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1985/1986, l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo indicativo e del prezzo d'intervento dei semi di girasole è fissato a 0,615 ECU per 100 chilogrammi.

2. Le maggiorazioni si applicano per sei mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIGNORILE

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 26 del 31. 1. 1985, pag. 12.
(3) GU n. C 67 del 14. 3. 1985, pag. 18.